

ALLEGATO 3 ALLA
DETERMINA N. 45/DC
DEL 25 GEN. 2016

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA
LABORATORIO ANALISI "CITTA' DI JESI s.r.l." DI JESI DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2015

TRA


L' A.S.U.R. – Area Vasta n.2 , con sede in Fabriano (AN), Via Turati, 51, rappresentata dal Direttore dell'AV2 Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, giusta direttiva n. 1 prot. 2683 ASUR/DG del 22/02/2008 confermata con nota prot. 36198 ASUR/DG del 23/10/2015 ,

E


Il Laboratorio Analisi CITTA' DI JESI s.r.l P.I. 00371160425, con sede in Jesi (AN), Via Gallodoro n. 66 Ter/A, in persona del Legale Rappresentante dott.ssa Elisabetta Moriconi, si stipula il seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2015

PREMESSO

- che il Laboratorio "CITTA' DI JESI s.r.l" è presente sul territorio della Area Vasta 2 con sede in Jesi (AN), Via Gallodoro n. 66 Ter/A – (codice regione: 110, codice ASUR: 201, codice struttura: 001006-AREAS 11383);
- che il Laboratorio Analisi CITTA' DI JESI s.r.l risulta accreditato senza prescrizioni con Decreto n. 129/AIR/04 del 14/07/2008 per l'erogazioni di prestazioni di diagnostica di laboratorio in regime ambulatoriale;
- che il Laboratorio ha presentato la seconda richiesta di rinnovo ai sensi dell'art.16 comma 9 L.R. 20/2000 in data 13/01/2014 prot. n. 41560 del 20/01/2014 R.M./GRM/AIR, richiesta che ai sensi dell'articolo succitato si intende accolta salvo provvedimento di diniego entro 180 giorni dalla richiesta;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del S.S.N.;
- che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore nell'ambito di una effettiva programmazione;



- che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 3 comma 2 l. o) della L. R 13/2003 e s.m.i. stabilisce che spetta alla Giunta Regionale la definizione, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 16/03/2000 n. 20, degli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 del D. Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.;
- che l'art. 6 dell'Intesa della Conferenza permanente Stato – Regioni del 23 marzo 2005 rep. 2271 stabilisce che le Regioni adottino i provvedimenti per definire l'obbligo per le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economici-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento;
- che in base alla normativa sopra richiamata la Regione è chiamata a rivestire il ruolo di garante, sia dell'erogazione ai cittadini delle prestazioni indicate nei Livelli Essenziali di Assistenza, sia dell'equilibrio economico finanziario del sistema. La Regione al fine di poter svolgere tale ruolo, dal 2002, ha adottato lo strumento della contrattazione del budget annuale di spesa e degli obiettivi di qualità con i diversi Enti del S.S.R.;
- che gli atti di indirizzo regionali con i quali sono stati determinati i budgets dei laboratori analisi privati nel periodo 2007-2011 sono:
 - .la DGR n. 999/2007 per l'anno 2007;
 - .la DGR n. 1423/2008 per l'anno 2008;
 - .la DGR n. 107/2010 "Recepimento dell'accordo 2009/2012 dei laboratori privati della Regione Marche sottoscritto con le associazioni di categoria ANISAP, FEDERLAB e SNABILP";
 - . la DGRM n. 1708 del 19/12/2011 "Modifica della DGR n. 1650/2011 concernente "Schema di accordo con le Associazioni di categoria dei laboratori analisi privati (diagnostica di laboratorio) della Regione Marche. Approvazione";
- che deve darsi atto che è pendente dinanzi al TAR Marche il ricorso n. 850/2006 azionato dal Laboratorio Analisi CITTA' DI JESI s.r.l. e notificato il 23/08/2006 vertente in punto alla quantificazione e ripartizione tra le strutture di laboratorio di Jesi del budget a disposizione della ex Zona 5, talché il budget è indicato come nel presente atto, pur pendente il ricorso;



- che inoltre le parti prendono atto di quanto previsto dal Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ed in particolare dell'art. 9 *quater* a mente del quale *“Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014”*.

- che pertanto il budget storico che rappresenta il tetto fisso ed invalicabile di spesa per l'acquisto di prestazioni di laboratorio analisi in regime ambulatoriale, deve essere rideterminato in € 97.020,00 (€ 98.000-1%).

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Prestazioni oggetto dell'accordo anno 2015

Il Laboratorio Analisi “CITTA’ DI JESI s.r.l” di Jesi (AN) attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi chimico cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta 2 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'Area Vasta 2.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta 2 al di fuori del tetto di spesa fissa (budget) di € 97.020,00 con le stesse modalità e tariffe ed entro il limite massimo di spesa di cui al successivo art. 5.


La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

Le liste d'attesa debbono essere improntate sul principio di trasparenza, con priorità per i casi di maggior urgenza, l'attività inoltre dovrebbe esser distribuita quanto più equamente possibile nell'arco dell'anno.

Art. 2 Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, previa prescrizione, sul ricettario del SSN, da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera scelta o di un Medico Specialista di struttura pubblica.



La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DDGRM 1468 del 29/12/2014 e 5 del 13/01/2015, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (File C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta 2 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

Art. 3

Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme Nazionali e Regionali in materia di analisi chimico-cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi CITTA' DI JESI s.r.l. trasmetterà, a fine anno 2015, all'Area Vasta 2 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Art. 4

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28/05/2013 e successive disposizioni applicative cui viene fatto espresso riferimento.



L'Area Vasta 2 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

- Intra-regione

L'Area Vasta 2 si rende disponibile a riservare al Laboratorio Analisi CITTA' DI JESI s.r.l per l'anno 2015 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 97.020,00, pari al tetto previsto per l'anno 2014, abbattuto dell'1% (€ 98.000,00-1%) ai sensi dell'art.9 *quater* L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015.

- Mobilità attiva

Le prestazioni erogate in mobilità attiva a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa sopra indicato nel limite massimo di € 135,48 corrispondente alla spesa consuntivata per l'anno 2014 in € 136,85 abbattuta dell'1% ai sensi dell'art.9 *quater* L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015

Le prestazioni di cui trattasi sono da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM n. 1468 del 29/12/2014 e n. 5 del 13/01/2015.

Il numero di prestazioni fissato intra-regione ed in mobilità è quello calcolabile suddividendo i tetti di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati.

Il Laboratorio si impegna ad applicare quanto previsto dalla L.111/2011 in merito alla quota fissa di € 10,00 per singola ricetta da richiedere all'assistito non esente .


I tetti di spesa sopra assegnati e/o le tariffe saranno automaticamente adeguati a qualsiasi intervenuta disposizione nazionale, regionale e/o della Direzione Generale dell'Asur.

Art. 6

Contabilizzazione

Il Laboratorio analisi CITTA' DI JESI s.r.l si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 2 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

a) dalla documentazione contenente il dettaglio delle prestazioni contabilizzate nella fattura elettronica;



- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro 60 giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5., sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.


Le prestazioni fatturate nel mese di dicembre in favore dei residenti e dei non residenti saranno invece oggetto di liquidazione fino al 90% di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5., mentre il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 2 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo, fatto salvo l'esito del controllo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e) ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi CITTA' DI JESI s.r.l, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

Art. 7 **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.



La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio del Servizio Salute
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza e in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 781 del 28/05/2013.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

Art. 8 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli obblighi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 2 per iscritto con fissazione di un termine per il corretto adempimento, trascorso inutilmente il quale, l'Area Vasta ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento istituzionale.

Art. 9 Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato CITTA' DI JESI s.r.l, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta 2 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad



essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i..

Il Laboratorio CITTA' DI JESI s.r.l garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy adottato con determina ASUR DG n. 148 del 14/02/2013 nonché l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato CITTA' DI JESI s.r.l assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta 2, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10 **Disposizioni transitorie e finali**

Il presente accordo spiega effetti dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

Il presente contratto sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta 2 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte del Laboratorio CITTA' DI JESI s.r.l. è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' Area Vasta 2, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie dalla gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.




Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Fabriano, li 14/12/2015

PER IL LABORATORIO ANALISI
CITTA' DI JESI S.R.L.
LEGALE RAPPRESENTANTE

~~Dott.ssa Elisabetta Moriconi~~



PER L'ASUR/Area Vasta 2

IL DIRETTORE

Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua



Prot 226267/25/1/2015
ASUR AV2/SS MARCHE/A

LABORATORIO ANALISI

"CITTA' DI JESI" SRL

Via Gallodoro 66/A

60035 Jesi

Al Direttore di

AREA VASTA n. 2

e.p.c. Ass.Sanità

Prof. Luca Ceriscioli

Direttore Generale

ASUR MARCHE

Dr. Alessandro Marini

Dirigente Sanità

Dr. Piero Ciccarelli

APPENDICE DA ALLEGARE A:

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA

LABORATORIO ANALISI CITTA' DI JESI SRL DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO

ANALISI PER L'ANNO 2015

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N 2

E

LABORATORIO ANALISI CITTA' DI JESI SRL

La Ditta Laboratorio Analisi CITTA' DI JESI SRL, in riferimento al contenuto dell'ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA RIDETTA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI CITTA' DI JESI SRL DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2015, nel riservare la proposizione dell'appello avverso la sentenza n.768/2015 pronunciata dal T.A.R. Marche di Ancona in data 17/9/2015, pubblicata lo scorso 23 ottobre 2015, contesta ed eccepisce che, contrariamente a quanto stabilito dall'art.8, quinquies comma 1 lett.d) in armonia con il successivo comma 2 lett.b) del D. Lgs.n.502/1992 e dell'art.23, 2° comma, lett.d), L.R. n.20/2000, non risultano essere stati fissati dalla Regione Marche i CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE DELLE STRUTTURE – COMPRESA QUELLA CHE SI SOTTOSCRIVE – OVE QUESTE EROGHINO VOLUMI DI PRESTAZIONI ECCEDENTI IL PROGRAMMA PREVENTIVO CONCORDATO MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO.

Oltre a ciò si eccepisce, che, oltretutto, nel prevedere, il nuovo contratto, la riduzione del budget dell'1% rispetto a quello assegnato alle singole strutture per l'anno precedente, innanzitutto, si tratta dell'applicazione di una normativa che, ai fini della sua attuazione, abbisogna di un intervento del Legislatore statale e, comunque, di tutta la procedura descritta, appunto, in modo specifico e puntuale dall'art.9 quater, comma 7, del D. L. 19/6/2015 n.78: situazioni che, entrambe, allo stato, non si sono avverate.

Inoltre, sempre in riferimento alla detta riduzione, sotto altro profilo, vale la pena contestare anche che, allo stato, non risulta essere stata effettuata quella verifica in corso d'anno, come previsto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per poter eventualmente giustificare la ulteriore riduzione del budget, dandosi che, comunque, già senza la riduzione dell'1%, il budget dell'anno precedente non ha coperto le prestazioni ulteriormente rese con decorrenza da fine OTTOBRE 2015 risultando, appunto, l'intero suo ammontare esaurito a quella data.

Ed, invero, se pure con la sentenza di cui sopra – di cui come s'è già detto, ci si riserva l'appello in quanto il suo contenuto non è conforme né, comunque, condivisibile – il T.A.R. Marche ha negato l'applicazione, per quanto attiene alla Regione Marche, del sistema della c.d. regressione tariffaria, tuttavia, nel farlo, ha invocato la sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n.697 del 6/2/2013 il cui contenuto deve essere interpretato in senso favorevole alla tesi propugnata dai difensori del Sindacato cui è iscritta la Ditta che si sottoscrive, come da ricorso presentato a cura del ridetto Sindacato Snabilp in riferimento al giudizio iscritto al n.373/2015 R.G. secondo cui, appunto, "TRA I CONTENUTI (NECESSARI) DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI, 'LA MODALITA' CON CUI VIENE COMUNQUE GARANTITO IL RISPETTO DEL LIMITE DI REMUNERAZIONE DELLE STRUTTURE CORRELATO AI VOLUMI DI PRESTAZIONI, CONCORDATO AI SENSI DELLA LETTERA D) PREVEDENDO CHE IN CASO DI INCREMENTO A SEGUITO DI MODIFICAZIONI, COMUNQUE, INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ANNO, DEI VALORI UNITARI DEI TARIFFARI REGIONALI PER LE REMUNERAZIONI , PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, NONCHE' DELLE ALTRE PRESTAZIONI COMUNQUE REMUNERATE A TARIFFA, IL VOLUME MASSIMO DI PRESTAZIONI REMUNERATE, DI CUI ALLA LETTERA B), SI INTENDE RIDETERMINATO NELLA MISURA NECESSARIA AL MANTENIMENTO DEI LIMITI INDICATI ALLA LETTERA D), FATTA SALVA LA POSSIBILE STIPULA DI ACCORDI INTEGRATIVI, NEL RISPETTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO PROGRAMMATO'. VALE A DIRE, CHE LA MODIFICAZIONE, IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEI VALORI UNITARI DELLE PRESTAZIONI COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA RIDETERMINAZIONE DEL SOLO VOLUME DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALMENTE INDIVIDUATO, E CIO' AL FINE DI CONSENTIRE IL RISPETTO DEL CORRISPETTIVO PREVENTIVATO, CHE DEVE RIMANERE INVARIATO".

